

**SCHEMA DI CONVENZIONE****Per la manutenzione e lo sviluppo dell'Anagrafe Regionale degli Studenti****Biennio 2016 - 2018**

La Regione del Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la citata sede della Giunta Regionale, il quale agisce in quest'atto nella sua veste di Direttore della Sezione Lavoro giusta DGR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

E

L'Ente Veneto Lavoro, con sede legale in Venezia-Mestre, Via Ca' Marcello n. 67/b, C.F. e P.IVA 03180130274, in persona di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in quest'atto nella sua qualità di Direttore e Legale Rappresentante e pertanto al presente atto autorizzato giusta DGR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

**PREMESSO CHE**

L'Anagrafe Regionale degli Studenti, già Anagrafe Regionale Obbligo Formativo (AROF), è stata avviata nel 2001 sulla base di un protocollo di intesa interistituzionale tra Regione del Veneto e Ufficio Scolastico Regionale (USR) e con incarico a Veneto Lavoro per la sua costituzione e gestione; negli anni successivi sono state create nuove funzionalità e sono stati realizzati vari miglioramenti tecnici del sistema e di assistenza all'utenza fino a giungere alla piena operatività dello stesso con un significativo "popolamento" dell'Anagrafe.

La Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 indica, fra le funzioni di Veneto Lavoro, all'art. 13 punto b) che l'Ente "collabora con le strutture regionali competenti in materia di lavoro in tema di programmazione, gestione e valutazione degli effetti delle politiche del lavoro" e con l'art. 28 comma 11, assegna a Veneto Lavoro il compito di sovrintendere alla conduzione e alla manutenzione del Sistema Informativo Lavoro per l'ambito regionale.

L'Anagrafe Regionale degli Studenti è un sistema informativo autonomo dal SIL ma ad esso interconnesso sia per la gestione delle credenziali d'accesso, che per la verifica dell'assolvimento del diritto - dovere all'istruzione e alla formazione tramite l'apprendistato.

La Regione del Veneto ha negli anni assegnato a Veneto Lavoro la gestione operativa ed evolutiva dell'Anagrafe Regionale degli Studenti con provvedimenti specifici tra cui l'ultimo è la DGR n. 2019 del 4 novembre 2013 che approvava la convenzione per l'affidamento a Veneto Lavoro dell'incarico di mantenimento e di adeguamento del sistema e dell'assistenza agli utenti per l'Anagrafe, sottoscritta poi in data 4 dicembre 2013.

L'affidamento dei servizi oggetto della presente convenzione è avvenuto secondo la procedura "in house" in considerazione della presenza di tutte le condizioni legittimanti previste dalla normativa vigente di cui si è dato conto nella DGR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale è stato altresì approvato il progetto presentato da Veneto Lavoro.

Ciò premesso, e confermato che tale premessa si intende parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra costituite



31043fa8



## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

**Art. 1 – Oggetto della convenzione**

La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione dei servizi di manutenzione e sviluppo di ARS (Anagrafe Regionale degli Studenti) e prevede le seguenti attività meglio dettagliate nel progetto presentato alla Regione da Veneto Lavoro il 2 maggio 2016.

**1.1 Semplificazioni delle procedure**

Modifica del sistema al fine di garantire un miglior funzionamento e una miglior facilità d'uso degli strumenti previsti dal sistema per i diversi tipi di utenti. In particolare saranno interessati gli ambiti della gestione dei dati personali, dei profili di accesso agli utenti e del monitoraggio di tali accessi, dell'inserimento dei dati, della reportistica e dell'integrazione con gli altri sistemi regionali e con il Sistema nazionale delle Anagrafi degli Studenti.

**1.2 Supporto alle politiche di orientamento e contrasto alla dispersione scolastico – formativa.**

Creazione di strumenti per la produzione e distribuzione di dati aggregati significativi per supportare le politiche di orientamento e il contrasto alla dispersione scolastico-formativa.

**1.3 Sistema per la produzione e distribuzione di analisi dati, open data**

Rilevazione e distribuzione di Open Data: un primo set di dati aggregati riguardanti alunni, localizzazione georeferenziata e indirizzo delle sedi scolastiche e degli enti di formazione, per dare la possibilità di creare servizi innovativi e diffondere la conoscenza del mondo della scuola regionale.

**1.4 Servizi di manutenzione**

Servizio di manutenzione applicativa per l'adeguamento del prodotto e la soluzione di eventuali bachi, con livelli di servizio definiti, supporto, aggiornamento e manutenzione per gli strumenti software e dbms proprietari, hardware e servizi sistemistici.

**1.5 servizi di conduzione tecnica**

Coordinamento della gestione tecnica del sistema con i diversi attori che vi intervengono nei diversi ruoli, in particolare con la Commissione tecnica istituita con l'accordo tra Regione e USR del 16 dicembre 2014 e con la Sezione Lavoro della Regione del Veneto cui si riferirà sull'andamento del progetto.

Le modalità di sviluppo del sistema previste dal succitato progetto dovranno comunque essere ridefinite nel caso in cui venisse pienamente realizzata la prevista integrazione delle anagrafi degli studenti nel Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti.

**Art. 2 – Protezione dei dati personali**

La Regione del Veneto – Giunta Regionale è titolare dell'Anagrafe Regionale degli Studenti ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Veneto Lavoro è il soggetto **responsabile esterno** cui competono le decisioni operative circa l'allocazione dei dati, la definizione dei profili d'accesso, la stipula degli accordi di servizio con gli utenti, la messa in opera di adeguate misure di sicurezza, la risposta alle richieste degli interessati.

Negli accordi di servizio sono indicate le modalità d'accesso, di fruizione e le procedure per la tutela della riservatezza dei dati personali.

Le Istituzioni scolastiche, i Centri di Formazione Professionale, i Centri per l'Impiego delle Province e i Comuni sono **contitolari** del trattamento, secondo quanto stabilito negli accordi di servizio, per i dati da loro inseriti o a loro assegnati a seguito di specifica notifica.

Gli incaricati delle Province e dei Comuni accedono ai dati con due diversi profili. L'organo che stipula l'accordo di servizio con Veneto Lavoro assegna agli incaricati, delegati in base alle proprie competenze, uno dei seguenti due profili:



31043fa8



- 1) **profilo per la vigilanza sull'assolvimento del DDIF** con possibilità di trattare dati identificativi e
- 2) **profilo per funzioni di programmazione** con possibilità di accesso solo a dati aggregati o non direttamente identificativi.

Veneto Lavoro si impegna a definire appropriate forme di sicurezza fisica e logica per la custodia dei dati al fine di:

- a) evitare rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati;
- b) impedire accessi non autorizzati;
- c) impedire trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta.

Nell'Anagrafe Regionale degli Studenti non sono contenuti dati personali degli allievi delle scuole dell'infanzia.

La Regione del Veneto verifica periodicamente, sia attraverso il Gruppo di coordinamento interistituzionale di cui all'art. 3 dell'accordo tra Regione del Veneto e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto sottoscritto in data 16 dicembre 2014, sia attraverso la Commissione tecnica prevista dall'art. 7 del medesimo accordo, il concreto rispetto delle norme a protezione dei dati personali degli interessati.

### **Art. 3 – Commissione Tecnica**

La concreta attuazione delle azioni previste dal progetto sarà monitorata dalla Commissione Tecnica di cui all'art. 7 dell'accordo tra Regione del Veneto e Ufficio Scolastico Regionale "per il Veneto per la gestione dell'anagrafe degli studenti di cui al d.lgs n. 76 del 15 aprile 2005".

### **Art. 4 – Modalità di esecuzione delle attività**

L'Ente Veneto Lavoro si impegna a svolgere le attività contenute nel progetto approvato con DGR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Al termine del primo anno di attività, Veneto Lavoro si impegna, altresì, a presentare alla Regione del Veneto, Sezione Lavoro, un piano dettagliato delle attività e dei costi relativi al secondo anno che sarà approvato dal Direttore della Sezione Lavoro prima dell'avvio delle attività del secondo anno.

L'attività sarà svolta presso gli Uffici Veneto Lavoro o presso le sedi ed i luoghi più idonei al raggiungimento degli obiettivi fissati.

Veneto Lavoro si impegna, altresì, a disporre l'aggiornamento, la gestione e l'implementazione delle strutture informatiche interessate dal presente atto secondo i criteri di accessibilità indicati nella legge n. 4 del 9 gennaio 2004 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" e nel rispetto dei requisiti tecnici previsti dal Decreto Ministeriale 8 luglio 2005, Allegato A "Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità degli strumenti informatici", così come sostituito dall'art. 1, comma 1, del Decreto Ministeriale 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2013).

### **Art. 5 – Durata**

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione delle parti per 24 mesi.

### **Art 6 – Monitoraggio**

La Commissione Tecnica di cui all'art. 3 comunica al Direttore della Sezione Lavoro gli esiti del monitoraggio delle attività progettuali.

Veneto Lavoro svolgerà indagini di soddisfazione rivolte a due gruppi di utenti: operatori prevalentemente deputati all'inserimento dei dati e utenti con funzioni di programmazione delle politiche di contrasto alla dispersione scolastica. Le indagini riguarderanno i seguenti tre ambiti del sistema: semplicità di utilizzo/funzionamento, assistenza/formazione e utilità del sistema.



## Art. 7 – Pagamenti

Le somme saranno erogate all'Ente Veneto Lavoro come di seguito illustrato:

- pagamenti trimestrali, fino ad un massimo del 90% del costo dell'intero progetto, sulla base di stati di avanzamento delle attività, per importi complessivi massimi annuali di seguito indicati:
  - anno 2016: € 49.669,50;
  - anno 2017: € 172.603,50;
  - anno 2018: € 103.347,00.

I pagamenti trimestrali avverranno sulla base di idonea documentazione contabile, corredata da una relazione descrittiva delle attività svolte e dei relativi costi sostenuti, specificando in particolare il numero di risorse umane impiegate, e, di ciascuna, il livello professionale, l'impegno lavorativo espresso in ore/persona e i relativi costi. In particolare, dovranno essere disposti un sistema contabile separato e una codificazione appropriata dei costi correlati alla contabilità generale. Al fine di valutarne l'ammissibilità, tutti i costi devono essere documentati, trasparenti e suddivisi per voci, nel rispetto dei criteri di pertinenza, congruità e coerenza, così come previsto per la rendicontazione a costo reale.

- saldo del 10% del costo complessivo del progetto, previa verifica, sentita anche la Commissione tecnica di cui all'art. 7 del citato accordo tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del 16 dicembre 2014, della conforme e regolare esecuzione delle attività progettuali svolta da uno specifico gruppo di lavoro, composto da personale regionale delle Sezioni del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro, che verrà incaricato con apposito provvedimento.

Ai fini del pagamento del saldo Veneto Lavoro dovrà presentare una Relazione conclusiva con la descrizione analitica delle attività effettivamente realizzate per tutta la durata del presente servizio.

Qualora dalla predetta verifica risultassero non realizzate una o più azioni del progetto il loro relativo costo previsto sarà decurtato in sede di erogazione del saldo. Se da tale verifica risultasse invece una realizzazione solo parziale di una o più azioni si procederà in sede di erogazione del saldo alla decurtazione del 10% del relativo costo previsto. Per parziale realizzazione dell'azione si deve intendere la non completa realizzazione di una o più attività o la non completa funzionalità di una o più delle funzioni prevista nel progetto nell'ambito di relativa azione.

## Art. 8 – Disposizioni generali

Rimangono a completo ed esclusivo carico dell'Ente Veneto Lavoro le spese relative e conseguenti il presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, così pure tutti gli oneri fiscali di qualsiasi genere riguardanti le attività oggetto del presente atto.

Le parti convengono che la presente convenzione venga registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.11.1986, n. 131.

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente convenzione sono applicabili le disposizioni del Codice Civile e le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

La presente convenzione redatta in numero di 4 fogli e composta da numero 8 articoli è stata letta, approvata specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritta dalle parti.

Letto, confermato e sottoscritto

Venezia, lì \_\_\_\_\_

Per la Regione del Veneto

Per Veneto Lavoro

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



31043fa8

